

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile

Il g.d. dott.

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt.14 -ter ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 44/2022 liq. patr.;

vista l'istanza presentata da documentazione allegata;

come meglio identificata in atti e la

vista la relazione organismo di composizione della crisi; nominata quale professionista con le funzioni di

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art.14 ter l. n. 3/2012, in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo la debitrice residente in un comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- la debitrice non è soggetta alle disposizioni sul fallimento, non essendo soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della 1. n. 3/2012;
- la debitrice non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: dichiarazioni confessorie, inadempimenti, pendenza di plurime procedure esecutive; accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come la stessa non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
 - nella domanda è contenuto l'inventario dei beni e la documentazione richiesta dalla legge;
- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge: l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo alla debitrice nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili alla ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;
- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;
- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;



rilevato che le passività della debitrice ammontano complessivamente ad € 320.271,56 rappresentate nella relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, oltre le spese sorte in occasione della presente procedura;

rilevato che il patrimonio della debitrice così come rappresentato nella relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, risulta composto da un conto corrente presso con saldo al 16.5.2022 di € 1.952,35, oltreché di un reddito netto mensile da lavoro dipendente di circa € 1.000,00 rapportato a 14 mensilità;

rilevato che la debitrice propone di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento attraverso la liquidazione della quota di € 100,00 del proprio reddito mensile per tutta la durata della procedura;

ritenuto, come prospettato nella relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che appare congruo escludere dalla procedura di liquidazione il conto corrente n. sul quale viene accreditato lo stipendio della ricorrente e necessario per il sostentamento della stessa;

ritenuto che possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge cit. e che il compenso per l'attività dell'O.C.C. e del liquidatore è unico e va ripartito secondo un principio di proporzionalità;

visto l'art.14-quinquies legge cit.;

dichiara /

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di

per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

- a) nomina liquidatore l'avv. con studio in Bergamo via , autorizzandola sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria della ricorrente;
- b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio della ricorrente;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati per estratto, e con esclusione dei dati sensibili, sul sito del Tribunale di Bergamo per tre mesi;
- f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se la debitrice vi è iscritta;
- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che la debitrice guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale della debitrice);
- i) dispone che il liquidatore <u>relazioni semestralmente</u> al giudice sulle attività svolte;

- l) dispone che l'OCC/liquidatore, <u>dopo aver accettato la carica</u>, nel corso della procedura, oltre alle relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di <u>definitiva formazione dello stato passivo</u> in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, quarto comma l. 3/12)
- <u>deposito</u> presso la cancelleria del giudice del <u>programma di liquidazione</u> entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, primo comma l. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, <u>deposito di informativa sugli esiti</u> delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di <u>sospensiva degli atti di esecuzione</u> del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, comma secondo l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di <u>cancellazione delle</u> <u>formalità pregiudizievoli</u> (art. 14-*novies*, terzo comma l. 3/12);
- deposito del <u>rendiconto</u> in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;
- richiesta di <u>liquidazione compenso</u> a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma 1. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Bergamo, 29 settembre 2022

